

LA PRESENTE COPIA È CONFORME
ALL'ORIGINALE PRESENTATA A
QUESTO UFFICIO.

10.01.2025

M. M.



Verbale Assemblea del 27.12.2024

Il giorno 27 dicembre 2024 alle ore 18.30 si è
riunita l'assemblea dei soci della Ponente
Emergenza Protezione Civile O.D.V.

Presenti i soci:

- Musimaci Gian Franco con delega di Colasanti Marco
- Conosce Roberto con delega di Stelle Donatella
- Valentino Ciccio
- Comparsi Anne con delega di Gazzoni Nicole
- Rugibello Modesto
- Magnoni Paolo
- Carolini Katerina Francesco
- Giampanco Lucio.

Presiede l'assemblea il Presidente Musimaci
Gian Franco e viene nominato segretario
il soci Ciccio Valentino.

Constatato il numero legale, la riunione ha inizio
all'ordine del giorno.

- 1- modifica e approvazione del nuovo statuto
- 2- varie ed eventuali.

1° punto all'ordine del giorno:

Il Presidente mette a conoscenza i soci sull'urgente
necessità dello statuto in vigore e la necessità
di modificarlo in base alle nuove normative
vigenti delle Organizzazioni di Volontariato.
Viene esposto il nuovo statuto, che viene approvato
all'unanimità da tutti i soci.

2° punto all'ordine del giorno:

Nessuna intervento

alle ore 19.30 si chiude la seduta dell'assemblea

Il segretario

C. Valentino

Il presidente

M. M.

Statuto dell'organizzazione di volontariato
Ponente Emergenza O.D.V.
Prevenzione Repressione Incendi Boschivi e Protezione Civile

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente di Terzo Settore "Ponente Emergenza Protezione Civile Organizzazione di Volontariato", in breve "Ponente Emergenza Protezione Civile O.D.V.", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Vallecrosia (IM). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali, di seguito dette anche sezioni, per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 2 – Finalità e Attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e non persegue fini politici o religiosi, ma ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, espletate con continuità e mezzi propri oppure ricevuti in uso da enti o persone, e realizzate mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale art. 5 del D. Lgs. 117/2017 :
 - 1) Attività y) - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - 2) Attività d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - 3) Attività e) - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - 4) Attività f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. Le attività di interesse generale precedentemente menzionate comprendono:
 - Prevenzione, avvistamento e repressione degli incendi boschivi come servizio alla collettività ed in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti
 - Operazioni di protezione civile d'intesa con gli enti preposti
 - La diffusione di cultura ambientalista
3. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - a) dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - b) mancato versamento della quota associativa;
 - c) morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - d) esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Articolo 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - a) partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - b) godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - c) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllar nell'andamento;

- d) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- e) recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- f) esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3 Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- a) Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) rispettare le delibere degli organosociali;
- c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- e) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- f) allegare alla domanda di ammissione, nel caso desiderino far parte delle squadre antincendio e di Protezione Civile, un certificato medico che dichiari l'idoneità fisica a tali attività.

Articolo 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs.117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - a) Assemblea degli associati
 - b) Organo di amministrazione
 - c) Presidente
 - d) Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - e) Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del



codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi del D.Lgs.117/2017.

1. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Articolo 9 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, manifesto o locandina.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associative l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 10 – Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre (3) ed un massimo di undici (11). Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va affissa nella bacheca della sede sociale e inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve, e deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione.
6. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o, in caso la graduatoria dei non eletti sia esaurita, procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - a) elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e gli eventuali responsabili di sezione. Assegna, inoltre, eventuali incarichi ai consiglieri;
 - b) amministra l'organizzazione nel suo complesso, coordinando le attività e le dotazioni delle eventuali sedi operative secondarie;
 - c) predispose il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - d) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - f) decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11 – Il presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 12 – Il segretario

1. Il segretario tiene l'amministrazione dell'organizzazione, protocolla gli atti in arrivo ed in partenza sia della sede centrale che delle sezioni, aggiorna gli archivi, mantiene l'ordine e i libri contabili. È cura di ogni responsabile di sezione far pervenire sia la corrispondenza per il protocollo sia i documenti fiscali in originale per la registrazione a termini di legge. Potrà a sua discrezione avvalersi di propri collaboratori, che sotto sua responsabilità, lo aiutino nel disbrigo delle funzioni.

Articolo 13 – Il tesoriere

1. Il tesoriere esegue materialmente i pagamenti e gli incassi deliberati dal consiglio centrale. È responsabile dei conti correnti e della cassa unitamente al presidente. Viene autorizzato alla firma con apposita delibera del consiglio. Ha come compito, e di ciò ne è responsabile, la verifica della copertura dei capitoli di spesa. Per finanziare capitoli insufficienti si userà apposita delibera del consiglio. Allo stesso modo verranno decise le spese non previste in bilancio.

Articolo 14 – I responsabili di sezione

1. I responsabili di ogni sezione si fanno promotori dei bisogni della loro sezione presso il consiglio direttivo. Propongono acquisti e spese tenendo conto delle necessità operative. Prendono in gestione attrezzature e denaro necessari al fabbisogno della sezione che rappresentano. Il responsabile di sezione sotto sua responsabilità può delegare alcuni suoi compiti gestionali ad altri soci della stessa così come contenuto nel regolamento interno dell'associazione. I responsabili di sezione sono responsabili della conduzione della stessa non solo nei confronti del consiglio, ma anche dei soci tutti. In caso di cattiva o lesiva conduzione ogni socio è tenuto a presentare reclamo al consiglio direttivo che, durante la prima riunione, dovrà decidere una appropriata risoluzione.

Articolo 15 – Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.231/2001, qualora applicabili;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs.117/2017.
 - e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16 – Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 17 – Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs.117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Articolo 18 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti da D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in

un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 19 – Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 20 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 21 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 22 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 23 – Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 24 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Il Segretario

Valentino Ciccio

Ciccio Valentino

Il Presidente

Gian Franco Musimeci

Musimeci

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SANREMO		Specifiche delle imposte	
Registrato il <u>10.02.25</u> al n° <u>10</u>		Reg. fissa	€ <u> </u>
		Reg. pr.	€ <u> </u>
		Trasferiz.	€ <u> </u>
		Catasto	€ <u> </u>
		Bollo	€ <u> </u>
		TOTALE	€ <u> </u>

con le modalità previste dal D.Lgs. n° 237/97.

X IL DIRETTORE

EMILIA DEMARIA
Funzionaria